

**Cass. civ. Sez. lavoro, 14-05-2007, n. 11019**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. MAIORANO Francesco Antonio rel. Consigliere

Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST & SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., succeduta ex lege alla "GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD EST", in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio dell'avvocato SCHIANO ANGELO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO ANCORA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

A.T., + ALTRI OMESSI elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SPANO SALVATORE, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 611/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 20/05/03 R.G.N. 835/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/07 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;

udito l'Avvocato ANCORA LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d'Appello di Lecce A.T. ed altri 28 lavoratori proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale era stata rigettata la loro domanda proposta nei confronti di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl per il riconoscimento del loro diritto alla indennità di trasferta, negata dall'azienda a seguito del mutamento della residenza di servizio; precisavano che la Gestione Commissariale Governativa, a seguito di accordi sindacali del 10/2/1998, aveva modificato tale residenza con decorrenza dal febbraio 1999, nel senso che la "residenza di servizio" per il capo squadra e gli operai addetti alla manutenzione delle linee elettriche non era più la "Stazione", ma la "zona" di assegnazione, con la conseguenza che non veniva più erogata la indennità di missione per spostamenti in località distanti oltre i tre chilometri dalla stazione di assegnazione, per più di quattro ore (diaria parziale) o sette ore (diaria intera).

Chiedevano quindi che venisse dichiarata la nullità del verbale di riunione sindacale del 10/2/1998 e della conseguente deliberazione del 20/1/99, per il principio della intangibilità del trattamento retributivo acquisito.

Le Ferrovie del Sud Est contrastavano il gravame, ma la Corte d'Appello l'accoglieva sulla base delle seguenti considerazioni:

l'art. 20/A del CCNL prevedeva al primo comma che "ogni agente che, per ordine ricevuto per ragioni di servizio, deve recarsi fuori dalla residenza assegnatagli, ha diritto a una indennità di trasferta ...;

al secondo comma stabiliva che per "residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione ... la tratta, ecc. a cui l'agente appartiene; al terzo comma precisava "la specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente ...".

Gli appellanti addetti alla manutenzione ordinaria e straordinaria anche su impianti elettrici posti lungo le linee ferroviarie lontane dal luogo in cui si dovevano quotidianamente presentare, effettuavano di fatto prestazioni fuori dal luogo abituale di lavoro. L'attività degli appellanti non era mai cambiata dopo il febbraio 1999, mentre era mutata soltanto "l'organizzazione produttiva nel senso che la sezione di Lecce è stata articolata in 3 unità, affidata ciascuna ad un capo tecnico; ogni unità è stata suddivisa in due zone, affidate ciascuna ad un capo operaio, per un totale di sei zone". Per ogni zona era stato individuato un punto di raccolta dove il personale doveva convenire sulla base della programmazione aziendale, coincidente con la stazione che in precedenza veniva indicata come residenza ai fini della indennità di trasferta. Le modalità di prestazione del servizio non erano mutate, ma gli operai avevano di fatto cessato di percepire l'indennità di trasferta perché nel verbale di riunione sindacale si era convenuto che "la residenza di servizio del capo operaio e degli operai costituenti la squadra coincide con la zona di assegnazione"; gli istanti avevano effettuato operazioni di riparazioni per più di quattro ore su linee distanti dal punto di raccolta oltre 3 chilometri, ma non avevano più percepito la trasferta rientrando dette linee nell'ambito della zona di assegnazione.

Da ciò emergeva l'illegittimità del verbale di riunione sindacale del 10/2/98 nella parte in cui per i suddetti operai era stata indicata come "residenza" ai fini della trasferta la "zona di assegnazione";

questa modifica infatti si era risolta nella soppressione del diritto alla indennità di trasferta (Cass. SU n. 11320/1991). Il mutamento della residenza sarebbe stato possibile in presenza di una diversa organizzazione strutturale, che fosse incompatibile con la precedente, tale da giustificare la specificazione aziendale delle particolari condizioni operative dell'impianto. L'accordo sindacale conteneva invece solo delle condizioni peggiorative per gli operai interessati non giustificate da un migliore trattamento economico collegato al disagio delle mansioni assegnate. La zona, inoltre, comprendeva un'area molto vasta che non si conciliava con la località limitata che le parti nell'accordo collettivo avevano inteso come residenza. L'accordo aziendale si poneva in contrasto con l'art. 20/A del CCNL perché definiva diversamente la residenza di servizio quando avrebbe al massimo potuto specificare gli elementi propri della articolazione aziendale. La nullità dell'accordo si estendeva al successivo provvedimento datoriale e quindi la domanda doveva essere accolta e dichiarato che, per il periodo successivo al 20/1/99, costituiva residenza di servizio da prendere a base del calcolo dell'indennità di trasferta ex art. 20/A CCNL il punto di raccolta e non la zona di assegnazione.

E' domandata ora, ad istanza delle Ferrovie del Sud Est, la cassazione di detta pronuncia con due motivi: col primo si lamenta error in iudicando in ordine ai presupposti della prassi aziendale, perché il giudice ha deciso la causa senza prima avere accertato l'esistenza di un vincolo contrattuale, o quanto meno di un uso aziendale, sulla definizione del concetto di "residenza"; in realtà si tratta di una semplice prassi non vincolante, per cui le parti hanno inteso colmare il vuoto contrattuale individuando la "tratta" come criterio per fissare la residenza di servizio. Gli accordi sindacali non hanno comportato la soppressione dell'indennità di trasferta, ma la semplice modifica di uno degli elementi che rilevano ai fini della sua determinazione, cioè la residenza di servizio che è stata collegata non più alla stazione, ma ad una delle 12 zone individuate in sede di contrattazione. Tale rideterminazione è rimessa alla contrattazione aziendale ed è del tutto legittima, perché non è in contrasto con l'art. 20/A del CCNL nel quale non vi è alcun riferimento ad una sola località, ma stabilisce soltanto che ogni lavoratore deve avere una residenza da individuarsi a livello di contrattazione aziendale in relazione ad un certo ambito territoriale.

Col secondo motivo si lamenta violazione delle norme di diritto e dell'art. 20/A del CCNL, per avere il giudice dichiarato la nullità dell'accordo sindacale con una motivazione contraddittoria, perché da atto che vi è stato un cambiamento della organizzazione produttiva, ma poi afferma che la diversa definizione della residenza sarebbe stata possibile solo in presenza di una diversa organizzazione strutturale. Non tiene conto però il giudice d'appello che la citata norma contrattuale, dopo avere stabilito che ogni lavoratore, comandato a lavorare fuori dalla sua residenza, deve avere l'indennità di trasferta, stabilisce al punto 2) che "per residenza si intende la località in cui ha sede l'ufficio ... la tratta ecc. a cui l'agente appartiene" aggiungendo poi che "la specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente ...". Sulla base di questa normativa la domanda dei lavoratori non può trovare accoglimento, essendo pienamente legittima la individuazione delle "zone" effettuata in contraddittorio con le OO.SS. sulla base della espressa delega contrattuale. Per i dipendenti che per contratto devono effettuare la manutenzione degli impianti lungo le linee ferroviarie la prestazione lavorativa non si esaurisce in un solo posto, e quindi è perfettamente legittima la individuazione della "tratta" come residenza di servizio. I motivi sono illustrati con memoria. I lavoratori resistono con controricorso.

#### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

I due motivi vanno trattati congiuntamente perché sono due aspetti della medesima censura di vizio motivazionale sotto il duplice aspetto della omessa individuazione delle ragioni della nullità dell'accordo sindacale e della contraddittorietà del ragionamento.

Osserva in proposito la Corte che il vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, in quanto è del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 12467/03). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi, sia di fatto che di diritto. Quanto, poi, al vizio di contraddittoria motivazione, questo presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della "ratio decidendi", e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata. (Cass. n. 7476/01).

Tali vizi sussistono nel caso di specie: la Corte territoriale infatti dopo avere esposto la vicenda sottoposta al suo esame, precisa che prima del febbraio 1999 i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti elettrici lungo le linee ferroviarie avevano come sede di servizio una "stazione" e che successivamente sulla base di un accordo sindacale era stato riorganizzato il servizio ed individuata come sede di servizio la "zona", per cui i lavoratori operando nell'ambito della stessa non percepivano più la trasferta; riporta poi il giudice d'appello la norma contrattuale con la quale si stabilisce il principio che ad ogni lavoratore deve essere assegnata una "residenza" e che lo stesso ha diritto alla trasferta quando deve espletare l'attività al di fuori della stessa;

si definisce poi la residenza come la località in cui ha sede la stazione, l'ufficio, la tratta ecc. cui lo stesso appartiene e si demanda all'ambito aziendale la specificazione di questi elementi;

descrive il giudice la nuova organizzazione del lavoro realizzata previo accordo sindacale (nell'ambito della quale la vecchia sede di servizio è diventata solo un punto di raccolta) e quindi rileva che i lavoratori ricorrenti non ricevono più, quando lavorano nell'ambito della "zona" cui sono assegnati, la trasferta che invece prima ricevevano quando la sede loro assegnata era la "stazione".

Sulla base questa semplice constatazione di fatto il giudice d'appello giunge alla conclusione della illegittimità del verbale di riunione sindacale (e quindi della conseguente delibera del Commissario) nella parte in cui indica come residenza la "zona di assegnazione". Sul punto si osserva che la Corte ha già precisato che alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni -fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva - nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline.

(Cass. n. 11939 del 26/6/2004). Il giudice d'appello invece ha ommesso di individuare la norma tassativa, legale o convenzionale, da cui deriverebbe il diritto acquisito dei lavoratori ad essere

assegnati ad una stazione e quindi della nullità del successivo accordo peggiorativo. Sussiste quindi il primo vizio di motivazione denunciato.

La Corte di merito poi riconosce che l'azienda ha il potere di effettuare una diversa organizzazione strutturale e che giustificata è la delega per la "specificazione a livello aziendale degli elementi caratterizzanti, secondo le particolari condizioni tecniche dell'impianto, l'ufficio, la stazione ovvero altra struttura tecnico- operativa da valere come residenza ai fini dell'indennità di trasferta"; ritorna sul concetto che l'accordo aziendale contiene solo modifiche peggiorative e quindi aggiunge che detto accordo non avrebbe realizzato correttamente la delega del contratto nazionale, senza però spiegare chiaramente le ragioni per cui la individuazione della "residenza" non rientrerebbe nell'ambito della delega; dal testo riportato in sentenza invece risulta che "la specificazione" aziendale si riferisce a tutti gli "elementi sopra indicati" e quindi anche alla individuazione della "residenza" intesa come "località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc, a cui t'agente appartiene", con una indicazione molto ampia ed evidentemente esemplificativa. Non è quindi logicamente giustificata la conclusione che la individuazione della residenza nella zona di assegnazione non sia demandata alla contrattazione aziendale, per cui l'accordo raggiunto in sede locale possa essere qualificato come contrastante con la contrattazione nazionale e quindi nullo.

Peraltro, il giudice d'appello giunge alla sua conclusione sulla base della sola considerazione che l'accordo è peggiorativo, omettendo di effettuare ogni valutazione di merito sul lavoro che la squadra di elettricisti deve fare per mantenere gli impianti lungo la linea ferroviaria e che non sembra essere legato alla "stazione", ma alla "tratta" e quindi alla zona come definita dalle parti nella loro autonomia contrattuale. Stabilisce quindi la Corte che deve essere considerata "residenza di servizio" non la zona di assegnazione ma il punto di raccolta e quindi accoglie la domanda, senza specificare le ragioni tecnico operative di una scelta che la contrattazione collettiva ha demandato all'azienda e che questa ha legittimamente esercitato, previa contrattazione aziendale. Sussiste anche il vizio di contraddittorietà della motivazione e quindi il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di Bari. Il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alla spese che presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2007